

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 21/2023 DEL 15 DICEMBRE 2023

IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

Mercoledì 27 dicembre 2023 sarà l'ultimo giorno utile per versare l'acconto IVA 2023.

Sono tenuti al versamento dell'acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2022 con un debito IVA. L'eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2023 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2023 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall'attuale normativa.

L'importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- storico: 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno).
- analitico: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2023.
- previsionale: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

SCADENZA SOSPESA PER LA COMUNICAZIONE DATI TITOLARE EFFETTIVO

Con Ordinanza n 8083 del 7 dicembre 2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), rispondendo al ricorso presentato da Assoservizi Fiduciari, ha:

- a. **sospeso l'efficacia** del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023;
- b. fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 marzo 2024.

Slitta quindi a data da destinarsi, per chi non avesse già provveduto, **la scadenza originariamente prevista per lunedì 11 dicembre 2023**.

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ESTESO DAL 2024

Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica **riguarderà tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche quelli con ricavi e compensi fino a 25.000 euro, che fino al 31 dicembre 2023 ne erano esclusi**.

Tra coloro che saranno interessati da questo passaggio anche molti Enti del Terzo Settore e Associazioni Sportive Dilettantistiche, comprese le associazioni senza fini di lucro in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

PRESCRIZIONE DICHIARAZIONI FISCALI A FINE ANNO

Gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi/IRAP e all'IVA, devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Entro il 31 dicembre 2023 dovranno quindi essere notificati gli eventuali accertamenti riferiti al periodo d'imposta 2017, con dichiarazione presentata nel corso del 2018.

Quest'anno, poiché il 31 dicembre cade di domenica, la scadenza slitta a martedì 2 gennaio 2024.

Tuttavia, per le annualità ancora "aperte" all'entrata in vigore del DL 18/2020 che aveva disposto la sospensione causa COVID "dall'8 marzo al 31 maggio 2020" dei "termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori", l'Agenzia Entrate rivendica ulteriori 85 giorni di tempo e quindi la scadenza slitterebbe dal 31 dicembre 2023 al 26 marzo 2024. Il tema è controverso e la giurisprudenza fin qui intervenuta sul tema ha quasi sempre censurato la tesi dell'Agenzia.

Ricordiamo che i termini sopra indicati si applicano in caso di dichiarazioni presentate. Nei casi di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi sia per l'IVA, il termine decadenziale è prolungato di due anni e corrisponde quindi al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Poiché i nuovi termini sono derivati dalla L. 208/2015, in caso di omessa dichiarazione:

- il periodo d'imposta 2015 è decaduto il 31 dicembre 2021 operando ancora i termini ante L. 208/2015
- il periodo d'imposta 2016 decadrà il 31 dicembre 2024 (salvo proroga al 26 marzo 2025), operando i nuovi termini post L. 208/2015.

DAL 1° GENNAIO 2024 INTERESSI LEGALI AL 2,5%

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2023, il decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze 29.11.2023. Con il provvedimento in commento, **la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è stata fissata al 2,50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.**

La variazione ha risvolti di varia natura: in ambito fiscale incide per esempio sul calcolo degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento. Ricordiamo che in questi casi il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi (pro rata temporis) e quindi per una scadenza omessa nel 2023 e ravveduta nel 2024, il tasso di interesse sarà pari al 5% fino al 31 dicembre 2023 e al 2,5% dal 1° gennaio 2024 fino al giorno di versamento.

Tabella riepilogativa dei tassi di interesse legale

Dal	Al	Saggio	Rif. normativo
21/04/1942	15/12/1990	5,00%	Art. 1284 cod.civ.
16/12/1990	31/12/1996	10,00%	L. 353/90 e L.408/90
01/01/1997	31/12/1998	5,00%	L. 662/96
01/01/1999	31/12/2000	2,50%	Dm Tesoro 10/12/1998
01/01/2001	31/12/2001	3,50%	Dm Tesoro 11/12/2000
01/01/2002	31/12/2003	3,00%	Dm Economia 11/12/2001
01/01/2004	31/12/2007	2,50%	Dm Economia 01/12/2003
01/01/2008	31/12/2009	3,00%	Dm Economia 12/12/2007
01/01/2010	31/12/2010	1,00%	Dm Economia 04/12/2009
01/01/2011	31/12/2011	1,50%	Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012	31/12/2013	2,50%	Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014	31/12/2014	1,00%	Dm Economia 12/12/2013
01/01/2015	31/12/2015	0,50%	Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016	31/12/2016	0,20%	Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017	31/12/2017	0,10%	Dm Economia 7/12/2016
01/01/2018	31/12/2018	0,30%	Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,80%	Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020	31/12/2020	0,05%	Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021	31/12/2021	0,01%	Dm Economia 11/12/2020
01/01/2022	31/12/2022	1,25%	Dm Economia 13/12/2021
01/01/2023	31/12/2023	5,00%	Dm Economia 13/12/2022
01/01/2024	---	2,50%	Dm Economia 11/12/2023

LA CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Con la Risposta all'istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l'Agenzia Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati. Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d'imposta) prevedono **la sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.**

La sottoscrizione dell'intermediario precede l'invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d'imposta e non anche dall'intermediario. Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l'Interpello aveva chiarito che:

1. la dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa "specificata richiesta" sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica.
2. le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l'invio tramite mail o pec;
3. una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev'essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di "tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici". In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
4. se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli articoli 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immutabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.

Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.

Tale impostazione è stata ribadita dall'Agenzia con la [risposta n. 217](#) del 26 aprile 2022.

LE NOVITÀ DEL REGIME FORFETTARIO

Con la [circolare - pdf](#) 32/E del 5 dicembre 2023, l'Agenzia Entrate ha affrontato gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale.

Il regime forfetario ora prevede una **soglia di ricavi o compensi non superiore a 85mila euro** (legge di Bilancio 2023). Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 (circolare n. 9/ E del 2019) oppure riguarda l'ingresso di nuovi soggetti.

È stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita "immediata" dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell'anno.

In particolare, se in corso d'anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane all'interno del regime forfetario nell'anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell'Iva non detratta (articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972). I contribuenti che, invece, nel corso dell'anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno.

In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall'inizio dell'anno, mentre, per l'Iva, entra nel regime ordinario dal momento dell'incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l'integrazione della relativa fattura, con l'emissione di una nota di debito per l'importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

La circolare precisa inoltre:

- che se il contribuente intraprende l'attività in corso d'anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d'anno di attività;
- che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85mila euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO PROROGHE

Sulla Gazzetta Ufficiale 28.11.2023 n. 278 è stata pubblicata la L. 27.11.2023 n. 170, in vigore dal 29.11.2023, di conversione del D.L. 29.09.2023 n. 132, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali".

Si segnala in particolare che:

- sono prorogati dal 20/11/2023 al 10/12/2023 i termini dei versamenti e degli adempimenti sospesi dall'art. 1, c. 7 D.L. 61/2023 a favore dei contribuenti colpiti dall'alluvione di maggio 2023;
- è prorogato al 31/12/2023 il termine per l'accesso alla garanzia statale, estesa fino all'80% del capitale, per l'acquisto della prima casa da parte di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80% del prezzo dell'immobile;
- è prorogato dal 30/09/2023 al 15/11/2023 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva del 14% e del versamento della prima rata, per la regolarizzazione delle crypto-attività possedute alla data del 1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, c. 133 L. 197/2022;
- il termine del ravvedimento speciale di cui all'art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022 scaduto lo scorso 30/09/2023 è prorogato al 20/12/2023, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando le somme dovute in unica soluzione entro la medesima data.

FISCALMENTE IRRILEVANTI I GUADAGNI DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI BONUS FISCALI CONSEGUITI AL DI FUORI DEL REDDITO D'IMPRESA

L'Agenzia Entrate, con la [risposta 472 del 30 novembre 2023](#), il relazione al trattamento fiscale del differenziale tra le somme impiegate per acquisire crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi e il valore nominale degli stessi utilizzabile in compensazione conseguito al di fuori del reddito d'impresa, ha chiarito che *"in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all'eventuale differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, si ritiene che detto acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile"*.

GLI STANDARD DI SOSTENIBILITÀ ANCHE PER LE PMI

Le grandi imprese già nel 2025 dovranno rendicontare la propria situazione in tema di sostenibilità, in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), **con riferimento all'esercizio 2024**.

Ma la sostenibilità non è argomento solo per le "grandi"!

Le PMI, caratterizzanti la maggior parte del tessuto imprenditoriale italiano, sono e saranno sempre più interessate dai criteri ESG e quindi dalla rendicontazione di sostenibilità, per mantenere ed accrescere la propria competitività sul mercato. I consumatori sono infatti sempre più attenti a come si posizionano le imprese nei confronti dell'ambiente, dei lavoratori e della comunità in generale. Ma non è tutto, le imprese di grandi dimensioni porranno sempre più attenzione agli standard seguiti dei propri fornitori.

Per non rimanere esclusi dal mercato l'attenzione alla sostenibilità sarà quindi un tema sempre più rilevante, per tutti.

Porre attenzione sul posizionamento della propria impresa rispetto l'ambiente esterno permette di svolgere delle analisi il cui risultato comporta, oltre che un miglioramento reputazionale e di mercato, un efficiente delle proprie risorse e dei propri processi aziendali. Non ultimo, un rating di sostenibilità positivo, permette un accesso più agevolato al sistema creditizio.

L'**European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)** sta lavorando alla creazione degli **standard di rendicontazione semplificati destinati alle piccole e medie imprese (PMI)**, sia **quotate** che **non quotate**.

Gli obiettivi delle **bozze delle linee guida per le PMI non quotate** sono:

- contribuire all'edificazione di un'economia più sostenibile e inclusiva,
- potenziare l'approccio alla gestione delle problematiche legate alla sostenibilità
- affrontate per accrescere la competitività
- rafforzare la resilienza delle imprese a breve, medio e lungo termine.

Le linee guida hanno l'obiettivo di fornire informazioni cruciali per rispondere alla crescente richiesta di dati da parte di finanziatori e fornitori di credito, agevolando così l'accesso delle imprese ai necessari finanziamenti e di soddisfare le esigenze delle grandi imprese, le quali richiedono informazioni sulla sostenibilità ai propri fornitori (la cosiddetta "catena del valore").

Gli **Standard volontari per le PMI non quotate (Vsme Ed)** sono concepiti come uno strumento di segnalazione volontaria per le imprese non quotate che non rientrano nell'ambito del CSRD. Questo standard è articolato in tre moduli principali adattati alle diverse esigenze in base alle dimensioni e alle capacità delle PMI:

1. Il **Modulo Base**, fondamentale per l'applicazione dei moduli successivi, soddisfa i requisiti informativi per le microimprese ed è un requisito minimo per le PMI di dimensioni più consistenti. In questo caso, non è necessaria un'analisi di materialità.
2. Il **Modulo Narrativa-Politiche, Azioni e Obiettivi (PAT)** è consigliato per le imprese che hanno formalizzato politiche, azioni e obiettivi di sostenibilità. Qui, l'analisi della materialità è fondamentale per individuare le questioni di sostenibilità nell'Appendice B che sono rilevanti per l'attività e l'organizzazione dell'impresa.
3. Il **Modulo Sustainable Finance (SF)** fornisce dati aggiuntivi richiesti da finanziatori, investitori e clienti aziendali. Anche qui, l'analisi di materialità è essenziale per limitare il report solo ai dati rilevanti per l'impresa.

Gli **Standard volontari per le PMI quotate (Lsme Ed)** integrano l'intera gamma di moduli Vsme, includono ulteriori dati richiesti dalla sostenibilità finanziaria dell'Unione europea, contengono informazioni aggiuntive richieste dalla CSRD e propongono adeguamenti in considerazione della prospettiva di una dichiarazione su base individuale.

AGEVOLAZIONI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE DELLE PMI

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato la pubblicazione dell'avviso pubblico che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle micro, piccole e medie imprese per l'ottenimento della certificazione della parità di genere.

L'avviso pubblico definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle PMI per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento, forniti sotto forma di tutoraggio e per i servizi di certificazione della parità di genere.

Beneficiarie delle agevolazioni sono le PMI con sede legale e operativa in Italia, iscritte nel Registro delle imprese e attive. Sono previste due linee di agevolazioni:

- a. per l'assistenza tecnica e accompagnamento è prevista l'assegnazione di un contributo per ciascuna impresa fino a 2.500 euro sotto forma di servizi (supporto all'utilizzo dei tools informativi, azioni di affiancamento erogate da esperti appositamente selezionati per l'implementazione del Sistema di gestione per la parità di genere, per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione degli obiettivi strategici e per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione). Tali servizi sono finalizzati a trasferire alle imprese beneficiarie competenze specialistiche e strategiche per la certificazione della parità di genere.
- b. per il rilascio della certificazione è prevista l'assegnazione di contributi fino a 12.500 euro per impresa, in relazione alla dimensione, sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi di certificazione iscritti nell'apposito Elenco.

I contributi verranno concessi con procedura valutativa con procedimento a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda **a partire dalle ore 10:00 del 6 dicembre 2023 e fino alle ore 16:00 del 28 marzo 2024, salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili.**

Per l'accesso ai contributi è necessario effettuare un pre-screening di autovalutazione e ottenere un esito che dimostri un adeguato grado di maturità dell'impresa sui temi inerenti alla parità di genere; è inoltre richiesta la presentazione di un preventivo formulato da un Organismo di Certificazione presente nell'Elenco degli Organismi di certificazione aderenti.

Sul sito www.certificazione.pariopportunita.gov.it potranno essere reperite ulteriori informazioni sull'avviso e sul Sistema di certificazione della parità di genere.

Ricordiamo che per le imprese che ottengono la certificazione della parità di genere sono previste misure premiali anche dal Codice degli appalti ed in ambito contributivo previdenziale.

INARCASSA: PER I PAGAMENTI CON F24 NUOVI CODICI TRIBUTO

Dal mese di dicembre Inarcassa ha esteso la possibilità di **utilizzare il modello F24** al pagamento di tutti i contributi correnti o relativi ad anni precedenti, sanzioni e interessi, nonché oneri di riscatto e ricongiunzione.

Le causali contributo che gli iscritti devono utilizzare per versare i contributi previdenziali e assistenziali alla Cassa di previdenza per ingegneri e architetti liberi professionisti, passano quindi **da 6 a 17**.

Le nuove causali contributo sono state istituite con [Risoluzione dell'Agenzia Entrate n. 66/E](#) del 4 dicembre 2023.

Inarcassa ricorda che è disponibile, tramite **Inarcassa On line** ("Adempimenti" - "Gestione pagamenti"), oltre al modello F24 precompilato, anche una **stampa riepilogativa** dei dati necessari per l'eventuale compilazione manuale del modello F24, da usare in caso di compensazione (tramite i canali Entratel o Fisconline) o di pagamento tramite internet banking.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEI FONDI PER IL T.F.R.

Il 18 dicembre scade il termine per versare l'acconto di imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo di Trattamento di fine rapporto accantonato in azienda.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, a partire dall'anno 2001, la rivalutazione dei fondi destinati al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è sottoposta, a partire dal 1° gennaio 2015, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 17%. Tale imposta deve essere versata dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, secondo le seguenti modalità mediante il Modello F24:

1. un versamento in acconto, entro il 16 dicembre;
2. un versamento a saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Relativamente all'imposta sostitutiva, si precisa che:

- viene imputata come riduzione del fondo TFR in caso di rivalutazione alla fine dell'anno, nel contesto di un rapporto di lavoro ancora in corso;

- viene trattenuta direttamente dal TFR rivalutato nel corso dell'anno, qualora si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro.

La risoluzione n.68/E del 7 dicembre 2023 dell'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti relativi al calcolo dell'acconto dell'imposta di rivalutazione. La risoluzione chiarisce che è possibile determinare questo acconto non solo seguendo un metodo storico, ma anche basandosi sul calcolo della rivalutazione presumibilmente accantonato al fondo TFR nell'anno in corso. Per determinare la percentuale di rivalutazione, viene suggerito l'utilizzo dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Nel caso di dipendenti che terminano il rapporto entro il 30 novembre, l'acconto è dovuto al 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni alla data della cessazione del rapporto. Vi è anche la possibilità di determinare l'anticipo basandosi sulle rivalutazioni presunte nell'anno in corso (articolo 11, comma 4, del Dlgs 18 febbraio 2000, n. 47/2000).

Nel 2022, il calcolo basato sui dati ISTAT ha avuto un impatto significativo sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata al 31 dicembre 2022. Tuttavia, nel 2023, è presumibile che il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sia notevolmente inferiore, con conseguenti riflessi sull'imposta dovuta a saldo entro il 16 febbraio 2024. Qualora fosse utilizzato il metodo storico per il calcolo dell'acconto dovuto entro il 18 dicembre, il sostituto dovrebbe versare un acconto che in sede di saldo determinerebbe un credito da recuperare nell'anno successivo e dovrebbe richiedere l'apposizione del visto di conformità nel caso in cui il credito risultasse superiore ai 5mila euro. Considerando queste variazioni, l'istanza solleva la questione se il calcolo dell'acconto entro il 16 dicembre 2023 possa essere effettuato stimando la rivalutazione che maturerà a fine anno e calcolando l'acconto del 90% dell'imposta dovuta su tale importo. In caso di versamento insufficiente, si ipotizza l'applicazione delle sanzioni tributarie per tardivo versamento, con possibile ricorso al ravvedimento operoso.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, conferma la possibilità per il datore di lavoro di scegliere, annualmente, tra il metodo storico e previsionale per la determinazione dell'acconto entro il 16 dicembre. Nel contesto del 2023, considerando presumibilmente un indice ISTAT inferiore rispetto all'anno precedente, si ritiene che il sostituto d'imposta possa determinare l'acconto basandosi sul calcolo della rivalutazione prevista per il fondo TFR nel 2023. In caso di un acconto inferiore all'imposta effettivamente dovuta, l'insufficiente versamento sarebbe soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs n. 471/1997, con la possibilità di regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso (articolo 13 Dlgs n. 472/1997).

FINANZIAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PARITÀ DI GENERE

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha pubblicato in data 6 novembre l'avviso pubblico per la concessione di contributi per servizi di Certificazione della Parità di Genere. Dal 6 dicembre 2023 al 28 marzo 2024, salvo esaurimento fondi, le micro, piccole e medie imprese potranno presentare domanda, esclusivamente in via telematica, per l'ottenimento del finanziamento. La domanda si compone dei dati dell'impresa, dell'importo dei contributi richiesti e del loro dettaglio. La domanda deve inoltre contenere: il risultato al test di pre-screening, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile (per aziende > 50 dip.) e il preventivo di un Organismo di Certificazione accreditato. La durata della certificazione è di tre anni e i suoi vantaggi principali prevedono uno sgravio contributivo fino a 50 mila euro all'anno alle aziende private, un punteggio premiale per la concessione di aiuti di stato e/o finanziamenti pubblici in genere. Il suo possesso determinerà inoltre un miglior posizionamento in graduatoria nei bandi di gara per l'acquisizione di servizi e forniture. Per ogni giornata di audit che sarà svolta dall'Organismo di Certificazione, sarà riconosciuto dal Dipartimento delle Pari Opportunità un contributo fino ad un massimo di 1.200€ al netto dell'IVA, onnicomprensivo di tutte le competenze e spese per il rilascio della prima certificazione.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.